



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5303

Seduta del 27/09/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Massimo Sertori di concerto con l'Assessore Lara Magoni

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 2 "MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPENSORI SCIISTICI", COMMA 2 LETT. C), DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 21 MAGGIO 2021, N. 69, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE MAGONI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Luca Dainotti

La Dirigente Monica Bottino

L'atto si compone di 20 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

RILEVATO che i provvedimenti adottati a livello nazionale volti a contrastare la diffusione del COVID-19 hanno determinato tra le altre conseguenze il mancato avvio della stagione sciistica invernale, con impatto immediato e negativo sulle attività economiche connesse all'attività degli impianti di risalita;

VISTO il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c) che assegna a Regione Lombardia, in base all'allegato A del citato decreto, complessivi euro 24.057.883 destinati alla concessione di contributi a favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

RICHIAMATO l'art. 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, che incrementa le risorse spettanti a Regione Lombardia per i fini di cui sopra di euro € 9.776.882, per un totale di risorse assegnate a Regione Lombardia di € 33.834.765;

RILEVATO CHE ai fine dell'attuazione delle disposizioni suddette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati nonché a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro;

RICHIAMATA la DGR XI/4899 del 21 giugno 2021 che ha definito i comprensori sciistici come "territori costituiti dai Comuni che hanno al proprio interno impianti di risalita o piste da sci (discesa e fondo)" ed ha approvato l'elenco dei Comuni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ubicati all'interno degli stessi;

DATO ATTO CHE il richiamato articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (cd. Codice del Turismo) al comma 1 definisce imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica;

CONSIDERATA la finalità della misura (art. 2 comma 1 del d.l. 41/2021), già espressa nella precedente delibera XI/4899 del 21 giugno 2021, che è quella di sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali;

RITENUTO necessario ora provvedere, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del D.L. 41/2021, a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi;

RITENUTO pertanto di definire i criteri e le modalità di attuazione, così come indicati all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

EVIDENZIATO in particolare che:

- il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione;
- le imprese beneficiarie della misura possono essere ricondotte alle attività esercitate in forma di impresa, iscritte al registro delle imprese con codici ATECO così come individuati nell' Allegato B (contenente l'elenco B1 e l'elenco B2), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le imprese devono risultare attive al momento della presentazione dell'istanza e avere sede operativa localizzata nei Comuni inseriti all'interno dei comprensori sciistici definiti con DGR XI/4899;
- possono accedere al contributo le micro, piccole e medie, grandi imprese;
- il requisito formale di ammissibilità è il calo del fatturato pari almeno al 30% con riferimento al periodo compreso tra 1° novembre 2020 ed il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione sciistica 2018-2019, da autocertificare in sede di presentazione della domanda;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- per le imprese non attive nel 2018 il requisito formale di ammissibilità consiste nell'iscrizione presso il registro delle imprese con stato attivo a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro la data di entrata in vigore del decreto legge n. 41/2021 (23 marzo 2021);
- il contributo non può essere concesso alle imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, mentre può essere concesso alle imprese in stato di liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità;

VALUTATO inoltre che, per le imprese aventi i codici ATECO primario o secondario di cui all'elenco B1, contenuto nell'allegato B della presente delibera:

- il valore del contributo è modulato in base alle differenti tipologie di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, alle relative caratteristiche dimensionali (numero di posti letto) e ove possibile alla categoria (classificazione);
- la categorizzazione non viene applicata al codice Ateco 79 - Agenzie di viaggio e Tour Operator;
- l'operatore economico ha diritto ad un ristoro per ogni unità operativa localizzata nel territorio di uno dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici, entro il limite del triplo del contributo previsto per l'unità operativa maggiormente contribuita;
- il limite degli importi dei ristori potrà variare in presenza di economie;

VALUTATO infine che, per le imprese aventi i codici ATECO di cui all'elenco B2, contenuto nell'allegato B della presente delibera:

- beneficiano di un contributo forfettario, che non può essere cumulato con quello percepito in quanto rientranti nell'elenco dei codici ATECO di cui all'elenco B1;
- il codice ATECO di riferimento è esclusivamente quello primario; tale limite non si applica al codice "Ateco 77.21.09 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative" che è ammesso sia se primario che secondario;
- il contributo è riconosciuto esclusivamente qualora abbiano la sede operativa nel raggio di 500 metri (in linea d'aria) dalla partenza o dalla direttrice dell'impianto di risalita o dalla partenza della pista da sci da fondo;
- l'operatore economico ha diritto ad un solo ristoro indipendentemente dal numero di unità operative localizzate nel territorio dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal Decreto Legge 6 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", prevede, tra l'altro che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

VISTO il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID" che all'art. 10-bis. "Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19" inseriti in sede di conversione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede che "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

VALUTATO che il contributo di cui al presente provvedimento rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza Covid 19;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione del rimborso contributo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19";
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalzando a 1.800.000,00 euro il plafond per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo";

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021, ed in particolare:

- il titolo II- capo II "Regime quadro della disciplina degli aiuti", oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili;

- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;

- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

VISTO il D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ed in particolare l'art. 62 concernente Aiuti alle piccole imprese e alle microimprese notificato alla Commissione Europea;

VISTE:

- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 "COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises" autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-59827, recependo la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione (2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

STABILITO, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

STABILITO che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti "de minimis" o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
 - possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
 - non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
 - nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse dichiarino di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

DATO ATTO che, sulla base delle banche dati consultabili nell'ambito delle istruttorie svolte dagli uffici, è possibile attivare controlli sul rispetto del plafond massimo per beneficiario riferendoli esclusivamente al perimetro di "impresa unica", secondo la definizione già prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato "de minimis" art. 2.2. del (Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), ossia l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti, anche per il tramite di una o più altre imprese:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

RITENUTO pertanto di limitare i controlli sul rispetto del plafond soprariportato al perimetro di "impresa unica" come sopradescritto, previa acquisizione delle necessarie dichiarazioni da parte dei beneficiari circa le imprese collegate;

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere:

- una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovate in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
- una dichiarazione di cui all'art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento UE 1407/2013;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 17496;

STABILITO di demandare al dirigente competente l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento, compresa la definizione delle modalità di presentazione delle richieste, mediante apposita piattaforma bandi on line;

STABILITO di demandare al dirigente competente, con possibilità di delega a società o enti del sistema regionale;

- l'istruttoria delle domande pervenute;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;

- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

ACQUISITO, nella seduta del 27 luglio 2021 il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

DATO ATTO CHE la dotazione finanziaria della misura, pari a euro 33.834.765, trova copertura su apposito capitolo del Bilancio regionale in via di istituzione a seguito a variazione di bilancio;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, che prevede politiche incentrate:

- sul contrasto allo spopolamento dei territori montani attraverso il miglioramento della qualità dei servizi offerti, il sostegno all'economia locale, il supporto alle fragilità dei territori anche sotto il profilo del potenziamento organizzativo e dei servizi essenziali;
- sulla salvaguardia della specificità e della complessità del territorio montano, anche attraverso la tutela del paesaggio e dei suoi tratti distintivi, considerate il contesto sfidante in cui promuovere un'azione di rilancio delle aree più fragili tramite un approccio che sviluppi l'innovazione e la competitività;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

XI Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ricondurre le imprese beneficiarie della misura, a quelle che esercitano attività in forma di impresa iscritte al registro delle imprese con codici ATECO così come individuati nell'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura, pari a euro 33.834.765, trova copertura al capitolo del Bilancio regionale in via di istituzione a seguito a variazione di bilancio;
4. di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
5. di demandare al dirigente competente l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento, compresa la definizione delle modalità di presentazione delle richieste, mediante apposita piattaforma bandi on line;
6. di demandare al dirigente competente, con possibilità di delega a società o enti del sistema regionale:
 - l'istruttoria delle domande pervenute;
 - il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
 - la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;

- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020) 1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it anche nella sezione amministrazione trasparente in attuazione del Decreto Legislativo n. 33/2013 ex art. 26.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge